



ASP UMBERTO I

ASP UMBERTO I

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(artt. 46 e 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)

Insussistenza cause di incompatibilità – D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39

Obbligo di pubblicazione sul sito web istituzionale ex. Art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 39/2013

Il sottoscritto ALICE CALUGARO

nato a PORDENONE il 03.06.1986
relativamente all'incarico in corso per le funzioni di
RESPONSABILE DI STRUTTURA

DICHIARA

1) Alla data odierna, di non trovarsi in alcune delle condizioni di incompatibilità (1) previste dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante: "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190" ed in particolare:

- Di NON AVER assunto e di non mantenere incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'ASP Umberto I, qualora tali enti siano soggetti a vigilanza e controllo esercitati dal sottoscritto nell'ambito delle proprie funzioni (art. 9 comma 1 D.Lgs. n. 39/2013)
- Di NON SVOLGERE, in proprio, alcuna attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'ASP Umberto I (art. 9 comma 2 D.Lgs. n. 39/2013)
- Di NON RICOPRIRE la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, Sottosegretario di Stato e Commissario Straordinario del Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di Parlamentare (art. 11 comma 1 D.Lgs. n. 39/2013 e art. 12 comma 2 D.Lgs. n. 39/2013)
- (solo per Direttore Generale/Dirigenti) di NON RICOPRIRE la carica di componente della Giunta o del Consiglio di una Provincia o di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra Comuni avente la medesima popolazione, ricompreso nel Friuli Venezia Giulia (art. 11 comma 3, lett. 1) e b) D.Lgs. n. 39/2013)

(1) Per INCOMPATIBILITA', si intende l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 gg, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche

39/2013, il soggetto interessato decade dall'incarico, con risoluzione del relativo contratto di lavoro subordinato o autonomo; restano ferme le disposizioni che prevedono il collocamento in aspettativa del dipendente delle pubbliche amministrazioni in caso di incompatibilità